

VISITA E CERTIFICATO PREMATRIMONIALI

(continuazione)

II

GIUDIZI TECNICI E VALUTAZIONE MORALE

Lo scopo prevalente della nostra ricerca è quello di **giudicare l'accettabilità morale o meno di una eventuale imposizione da parte dello Stato della visita e del certificato prematrimoniale**. Di conseguenza, non siamo per sé interessati, almeno direttamente, all'aspetto pratico ed esecutivo del problema: se sia, cioè, oggi, possibile in Italia una formula di obbligatorietà, se sia obiettivamente vantaggiosa ed opportuna.

Tuttavia, la polemica, ancora in corso, di questo settore puramente pratico e giuridico, è così ricca di indicazioni che vale la pena di conoscerla almeno nel suo contenuto sostanziale, in modo da introdurci nel nostro problema con maggior conoscenza di dati e di aspetti.

L'OBLIGATORIETA' NEL GIUDIZIO DEGLI ESPERTI

L'epoca prematrimoniale, nell'ambito della lotta contro le malattie veneree, contro la tubercolosi e il contagio della discendenza, costituisce **uno dei più importanti « posti di blocco » profilattico**, portando gli interessati a conoscenza di eventuali affezioni ignorate, nel momento più determinante per sé e per i discendenti.

Era inevitabile che nella ricerca della formula più opportuna ed efficace, gli esperti del problema pensassero a una eventuale imposizione di legge della visita e del certificato prematrimoniali. Non tutti però sono dello stesso parere; le loro posizioni variano secondo la preminenza che ciascuno dà al suo punto di vista e alla sua specifica preoccupazione e secondo la sua sensibilità medico-morale. **Le scelte possono essere sostanzialmente ridotte a tre**: inaccettabilità e inattuabilità della visita e del certificato obbligatorio; obbligatorietà dell'una e dell'altro senza alcuna conseguenza inibitoria delle nozze; obbligatorietà di ambe-

due gli istituti con sanzioni di nullità nei confronti delle nozze eventualmente contratte in trasgressione delle norme di legge (1).

Opposizione ad ogni forma di obbligatorietà.

Le ragioni su cui si fonda la corrente degli oppositori all'obbligatorietà della visita e del certificato, si possono ridurre al motivo della inattuabilità dei due istituti.

a) E' nota a tutti l'im maturità igienica e sociale di vasti settori della popolazione italiana, che non riuscirebbero a capire e ad accettare un'imposizione di legge a farsi visitare prima delle nozze, soprattutto per quanto riguarda l'accertamento ginecologico sulle donne. Un pudore mal compreso e strane forme di gelosia, provocherebbero atteggiamenti di opposizione e tentativi di evasione e di corruzione (2).

«Nell'enorme maggioranza dei casi, le malattie veneree vengono acquisite a mezzo di atti volontariamente compiuti; non vengono quindi confessate senza esitazione da coloro che ne sono affetti [...]. Ovvie ragioni di indole sociale, familiare, ecc., possono ostacolare o comunque rendere psicologicamente penosa la dichiarazione sia delle proprie generalità che delle fonti di contagio. Da ciò deriverebbe un inevitabile ritegno dell'ammalato a sottoporsi a visita e a cura presso i medici osservanti le prescrizioni di legge, con la conseguenza o dell'astensione dalle cure necessarie o dell'avvio a medici disposti a non osservare le prescrizioni di legge» (3).

Questo stato d'animo non maturo renderebbe ancora più problematico l'esame sulle malattie ereditarie; esso richiede la collaborazione del candidato, in quanto l'accertamento della costituzione idiотipica del soggetto si fonda, quasi esclusivamente, sulla possibilità di ottenere da lui con precisione ed estensivamente i dati anamnestici della famiglia (4).

b) L'obbligatorietà potrebbe invece essere sostituita da un'azione ad ampio raggio per la formazione di una mentalità più moderna di igiene e di responsabilità sanitaria, mediante corsi, iniziati tempestivamente e in misura opportuna nelle scuole, nelle caserme, negli istituti di formazione, con l'ausilio di persone specializzate, di incontri a carattere popolare, di proiezioni illustranti i pericoli e le conseguenze delle malattie trasmesse per generazione (5).

(1) MIGLIORI L., *cit.*, pp. 53 ss.; PALEARI L., *Introduzione del certificato obbligatorio in Italia*, in *Riflessi*, n. 3, 1960, pp. 57 ss.; Senato della Repubblica, Disegno di legge di iniziativa del sen. MONALDI V., *cit.*, pp. 4 ss.

(2) Senato della Repubblica, Relazione della minoranza sul disegno di legge di iniziativa del sen. MONALDI V., *cit.*, pp. 18 ss. (a firma di SAMEK, LODOVICI, BOCCASSI, PAZZAGLI, relatori per la minoranza).

(3) *Ibidem*, p. 14.

(4) GIANFERRARI L., in *Commissione per una Legislazione di Prevenzione...*, o. c., p. 23.

(5) Senato della Repubblica, Relazione della minoranza..., *cit.*, p. 20 ss.

c) Tanto più che l'obbligatorietà implicherebbe, poi, il **problema della sanzione**. Ogni imposizione di legge postula necessariamente un mezzo che ne assicuri l'applicazione; di conseguenza insorge il problema se e come si possa infliggere una pena ai soggetti inadempienti e a quelli trovati in stato di contagiosità; se si possano inibire loro le nozze; se queste siano da dichiararsi nulle, qualora siano contratte nel frattempo; se il matrimonio debba essere rimandato a guarigione ottenuta in caso di malattia semplicemente contagiosa.

Anche il problema della denuncia dei contagiati, indispensabile nel caso di azione inibitoria, porta la sua parte di odiosità, « come è provato anche dall'esperienza fatta nel 1946 dall'A.C.I.S., che diede risultati così poco rispondenti al vero, per evidenti manchevolezze, reticenze ed inesattezze, da scoraggiare chi volesse avviarsi verso l'obbligo generale della denuncia » (6). Va tenuto poi presente che queste notifiche fatte all'autorità competente **compromettono anche il segreto professionale del medico**, e non diventano esecutive, almeno in moltissimi casi, senza il concorso della polizia, così che il soggetto viene esposto a possibili arbitrii di classificazione e di trattamento (7).

d) Una norma di obbligatorietà dovrebbe ancora comprendere un'adeguata **attrezzatura sanitaria e consultoriale**: ciò che, sulla base di dati aggiornati, non è praticamente possibile tra noi. Difatti, per ottenere un'effettiva esecuzione della norma, occorrerebbero numerosissimi consultori, con possibilità di esami e di accertamenti specialistici, richiedenti diagnosi complesse e strumenti adatti; e questo con un numero medio di 300.000 matrimoni all'anno e 600.000 certificati (8).

Obbligatorietà della visita e del certificato semplicemente informativi.

L'aspetto di obbligatorietà sostenuto da questa corrente (9) si ispira al concetto che **la società ha il diritto di difendersi contro i pericoli**, che potrebbero colpire gravemente la salute della collettività. D'altra parte, l'istituto dell'esame e del certificato, perché possa risultare veramente efficace, **deve essere imposto a tutti indistintamente**. Affidato alla spontaneità dei singoli, raggiungerebbe solo quei soggetti che già per se stessi si preoccupano, con senso di responsabilità, dei danni che possono arrecare al coniuge e alla prole e per i quali la legge risulterebbe superflua. Mentre sfuggirebbero quei soggetti, che, più verosi-

(6) *Ibidem*, pp. 14-15.

(7) *Ibidem*, p. 16.

(8) *Senato della Repubblica*, Disegno di legge di iniziativa del sen. MONALDI V., cit., p. 5.

(9) *Commissione per una Legislazione...*, o. c., pp. 17 ss. (Relazione del prof. MALCOVATI P.); pp. 25 ss. (Relazione del prof. MEDEA E.); pp. 27 ss. (Relazione del prof. DONATI A.); pp. 29 ss. (Relazione del prof. BARBERO); ecc.

milmente, sono i portatori più comuni del contagio, **per i quali non basta l'invito o il consiglio, ma occorre la formula della coercizione.**

Tuttavia l'imposizione di legge **non dovrebbe mai raggiungere il campo della libertà sostanziale dell'individuo**, restringendo il diritto di sposare. Se è grave il gesto del contagioso e del tarato, che, contro ogni indicazione e ogni legge di prudenza, decide di sposarsi e di generare, è assai più pericoloso il gesto del legislatore che, per evitare questi comportamenti inconsulti e antisociali, limita il diritto radicale di sposare (10).

a) Il pubblico, per una singolare forma di inerzia, in molti casi aggravata da ignoranza, **ha bisogno, per compiere alcuni fondamentali doveri di convivenza e di giustizia, della norma giuridica.** Se l'obbligo della visita e del certificato venisse opportunamente preceduto da un'intelligente campagna di chiarimento e di allarme, finirebbe probabilmente per essere accettato da tutti, anche se con una certa ritrosia all'inizio. L'imposizione è sempre un richiamo alla coscienza dell'individuo e alle sue responsabilità (11).

Ma, ammesso pure che l'obbligatorietà possa trovare una certa resistenza nell'opinione pubblica, **non è buona tattica quella di aspettare che il popolo sia maturo all'accettazione di una norma**, per sancire un costume etico di somma gravità. E' più opportuno, in questi casi, cercare in tutti i modi di suscitare e impostare il costume mediante la coercizione. Tutte le legislazioni, praticamente, seguono questa prassi, quando si tratta di norme di una certa urgenza e gravità (12).

b) Se poi si tengono presenti i numerosi casi di individui meno preparati e incapaci di valutare la propria responsabilità coniugale e generativa, di fronte a un passo così determinante; i casi di soggetti particolarmente insensibili all'aspetto sociale e comunitario del problema, che non danno alcuna importanza al pericolo dell'infezione; se si pensa ai casi frequenti di persone ammalate che non sanno di essere tali e che passerebbero a nozze contagiando il coniuge e la discendenza, **la formula obbligatoria della visita e del certificato prematrimoniale sembra essere l'unica soluzione** (13).

(10) *Ibidem*, p. 17 (Relazione del prof. MALCOVATI P.); p. 42 (Relazione del prof. PENNATI E.).

(11) *Commissione per una Legislazione...*, o. c., p. 17 (Relazione del prof. MALCOVATI P.); p. 25 (Relazione del prof. MEDEA E.); MARCOZZI A., *Introduzione del certificato prematrimoniale obbligatorio in Italia*, in *Riflessi*, n. 3, 1960, p. 71.

(12) *Senato della Repubblica*, Disegno di legge di iniziativa del sen. MONALDI C., cit., pp. 7 ss.

(13) SAVATIER R., *Certificat prénuptial*, in *Cahiers Laënnec*, dicembre 1957, pp. 13 ss.; MIGLIORI L., cit., pp. 54-55; MARCOZZI A., *Il problema delle consultazioni...*, cit., p. 22. - A questo proposito occorre sempre tener presente che alcune malattie infettive, fra cui la sifilide, espongono la propria azione distruttiva tenacemente e senza clamore; per cui è assai

Fra l'altro, questa obbligatorietà semplicemente informativa, tutela assai bene e sicuramente il segreto professionale. L'esito, difatti, viene comunicato semplicemente all'interessato, e il certificato, con il suo contenuto, non viene consegnato a nessun altro se non al soggetto visitato; anzi, potrebbe anche limitarsi alla semplice attestazione generica che egli si è sottoposto all'esame prematrimoniale, senza alcuna indicazione specifica delle malattie eventuali di cui fosse stato trovato affetto.

Tutt'al più, si potrebbe pensare a una **obbligazione di reciproco scambio dei certificati ottenuti**, che dovrebbe servire a tranquillizzare i due aspiranti. Ciascuno dei due conoscerebbe così lo stato di salute dell'altro, o almeno (nel caso in cui il certificato fosse semplicemente la dichiarazione della visita fatta) avrebbe la certezza che si è fatto visitare in ordine al matrimonio.

c) Quanto al problema della sanzione, per evitare qualunque forma di inibizione a sposare, si potrebbe ricorrere a **penalità di tipo pecuniario**, che pur non compromettendo il diritto al matrimonio, renderebbero più cauti i fidanzati nell'evadere alla norma obbligatoria della visita. La trasgressione avrebbe solo il carattere di irregolarità; e un matrimonio, eventualmente contratto in contravvenzione alla legge, rimarrebbe valido a tutti gli effetti. Naturalmente, il contenuto del certificato, anche se rivelasse malattie pericolose, non dovrebbe mai essere ragione di divieto delle nozze (14).

Obbligatorietà con valore inibitorio.

Ben pochi, ormai, anche in campo puramente tecnico e giuridico, sostengono questa tesi, anche se non è difficile raffigurare situazioni eccezionali, che da un punto di vista puramente eugenetico sembrerebbero indicarne la necessità. Si tratterebbe di **una inibizione assoluta** nei confronti delle malattie ereditarie inguaribili e incontrollabili, e di **una inibizione temporanea** per le contagiosità in atto, la cui guarigione è condizione di ammissibilità alle nozze. Ecco le ragioni sulle quali è fondata questa tesi:

a) L'istituto dell'esame e del certificato prematrimoniali possono raggiungere la necessaria efficacia, in maniera piena e simultanea, solo se imposto con una certa intransigenza. **Solo la minaccia di una nullità del contratto matrimoniale** può ottenere, anche dalla persona meno sensibile e impreparata, l'assenso all'esame medico. E nel caso di riscontro di malattie ereditarie, **solo il divieto assoluto** di sposare potrà stroncare la propagazione del male.

facile ch'esse sfuggano alla visita superficiale e alle esperienze personali del soggetto; solo una visita specifica può rilevarle [*Commissione per una Legislazione...*, cit., p. 14 (Relazione del prof. DUCREY C.)].

(14) *Commissione per una Legislazione...*, o. c., p. 28 (Relazione del prof. DONATI A.); p. 30 (Relazione del prof. BARBERO D.); p. 40 (Relazione del prof. SCHERILLO G.).

E' l'importanza e la gravità stessa dei danni derivanti dall'affezione, ereditaria o no, che esige si ricorra a soluzioni proporzionalmente gravi, fino all'incapacità giuridica di sposare per coloro che fossero portatori di mali in un grado di alterazione veramente pericoloso (15). Del resto non è neppure nello stile di un buon governo della cosa pubblica ricorrere a raccomandazioni o a pressioni morali, in questioni di estrema gravità.

b) L'obbligatorietà semplicemente informativa, del tipo francese, finisce per riconoscere al malato « il diritto di contrarre il matrimonio, cioè di contagiare il coniuge, malgrado la scienza della malattia; il che si risolve nel dovere dello Stato di pronunciare, mediante l'Ufficiale di stato civile, una unione dalla quale potranno derivare conseguenze dannose.

« Chi ha interesse a sposarsi (e nella parola interesse giocano spesso fattori numerosi) può essere indotto a minimizzare il consiglio del medico che lo riscontri ammalato, e ritenere, per esempio, che una cura rapida, brevissima possa porlo al riparo da pericoli. Adattamenti di coscienza per ignoranza, per opportunità, per tornaconto » (16).

« Se è incontestabile il dovere morale di astenersi dal matrimonio per chi sia affetto da malattia, idonea a determinare conseguenze dannose al coniuge, alla prole e in definitiva alla razza e alla nazione, perché il diritto, che è fondato essenzialmente sull'etica, non dovrebbe prestare la sua sanzione a questo dovere? Del resto, secondo il nostro codice, l'infirmità di mente, accertata con l'interdizione, non è forse causa di incapacità al matrimonio? » (17).

c) Si può ammettere che una tale obbligatorietà possa provocare nuovi concubinati e nuove serie di figli illegittimi; ma è assai più pericoloso e durevole il danno proveniente da unioni contagiose e tarate, che hanno ripercussioni che si moltiplicano nel tempo, spesso senza possibilità di controllo. Del resto, il graduale miglioramento della sensibilità generale, raggiungibile mediante opportuni mezzi di propaganda e di formazione, dovrebbe rendere più rare le evasioni dalla legge.

LA VISITA PREMATRIMONIALE E' OBBLIGO DI COSCIENZA?

Nessuna riserva morale sull'importanza e sull'utilità di una visita prematrimoniale e sul possesso di un certificato: il candidato al matrimonio affetto da contagio o da mali trasmissibili, può portare danni gravissimi al coniuge e alla specie, e opportu-

(15) Commissione per una Legislazione..., cit., p. 15 (Relazione del prof. DUCREY C.); pp. 34 ss. (Relazione del prof. MEDUGNO D.); p. 38 (Relazione del prof. DONDINA M.)

(16) Ibidem, pp. 14-15 (Relazione del prof. DUCREY C.).

(17) Ibidem, p. 15. N.B. Di passaggio osserviamo, per evitare subito eventuali malintesi, che l'infirmità di mente toglie alla persona la capa-

namente la visita gli rivela il suo vero stato di salute e gli dà la misura delle responsabilità coniugali e generative.

Se la morale ha sempre rigettato le forme spinte di eugenismo, non ha mai condannato queste misure profilattiche, intese a facilitare la conservazione e la difesa della specie, e di riflesso il compimento più pieno e cosciente dei propri doveri umani e spirituali (18). Anzi, nel caso specifico, data la gravità delle conseguenze che un matrimonio tra persone ammalate può portare, pensiamo che, in determinati casi, la visita prematrimoniale costituisca un vero obbligo di coscienza.

1. Un fidanzato che abbia il sospetto fondato di essere portatore di contagio o di malattie trasmissibili per generazione, è tenuto in coscienza a chiarire il suo dubbio. L'eventualità di colpire gravemente il coniuge e la discendenza col suo male e di arrecare all'altra parte, oltre la sofferenza fisica del contagio personale, compiti e preoccupazioni materne ch'egli poteva prevedere e ch'ella ignorava, è ragione più che sufficiente per costituire un dovere di coscienza.

E' da presumere che l'altra parte abbia la volontà di sapere lo stato fisico del soggetto, con il quale si unisce e genererà. Se di fatto essa non la esprime, è solo perché ritiene, non essendo edotta del contrario, che il fidanzato sia nelle condizioni opportune di sanità e di idoneità a vivere e a generare sanamente; solo su questa legittima e ovvia supposizione essa dona tutta se stessa come controparte, con la sua piena efficienza fisica, con la capacità e idoneità (19).

L'evitare volontariamente la visita in condizioni di dubbio, in materia tanto importante, può essere classificato moralmente gesto di grave imprudenza, in quanto si accetta il rischio di mancare gravemente alla giustizia, defraudando l'altra parte in quello ch'essa giustamente si aspetta per contratto, e sottoponendola a complicazioni di vita coniugale e a impegni di educazione della prole, in nessun modo previsti e calcolati (20).

« Si tratta dell'obbligazione generale di evitare ogni pericolo o danno, più o meno grave, tanto per l'interessato che per il suo congiunto e per i suoi discendenti. Questa obbligazione è proporzionata alla gravità del danno possibile, alla sua probabilità più o meno grande,

cità di sposare perché la priva della facoltà di assenso; il matrimonio, contratto in queste condizioni intellettuali, sarebbe nullo. E' assai diverso il caso delle affezioni contagiose e ereditarie, in cui il soggetto dispone di facoltà intellettive in piena efficienza.

(18) PAYEN G., o. c., n. 220; IORIO A., *Theologia Moralit*, D'Auria, Napoli, 1954, vol. II, n. 188.

(19) IORIO A., o. c., vol. II, n. 187.

(20) Vedi, a questo proposito: VERMEERSCH A., *Catechismo del matrimonio cristiano*, Marietti, Torino, 1944, nn. 122-123; BOSCHI A., *Problemi morali del matrimonio*, Marietti, Torino, 1953 p. 170; IORIO A., o. c., vol. II, n. 187; GOFFI T., *Diritto-dovere al matrimonio; fidanzamento*, in *Enciclopedia del matrimonio*, Queriniana, Brescia, 1960, pp. 475 ss.

all'intensità e alla prossimità dell'influsso pernicioso esercitato, alla gravità dei motivi che si hanno per porre azioni pericolose e di permettere le conseguenze nefaste. Siffatte questioni sono nella maggior parte questioni di fatto, cui solo l'interessato, il medico e gli specialisti consultati possono dare risposta. Sotto l'aspetto morale, si può dire in generale che non si ha affatto il diritto di non tener conto dei rischi reali che si conoscono» (21).

2. Il fatto, poi, che molte malattie contagiose ed ereditarie, come sopra abbiamo accennato, almeno in determinati stadi del loro sviluppo, non diano segni di vita e di pericolosità, **ci induce a ritenere** che ogni soggetto che si prepara al matrimonio, pur non avendo motivi per dubitare del proprio stato di salute, **debba in certo modo preoccuparsi dell'accertamento** della propria sanità e della propria sana capacità generativa.

Per cui, pensiamo sia **sommamente conveniente**, da un punto di vista morale, in forza della carità e della prudenza, a cui devono essere ispirati tutti i nostri atti (soprattutto quando sono in gioco valori di notevole entità), **che ogni candidato si sottoponga alla visita prematrimoniale**. Questa iniziativa spontanea, diffusa passo passo, servirebbe anche a creare l'esigenza etica dell'esame, senza il bisogno di ricorrere alle formule coercitive (22).

3. Il giudizio morale si fa particolarmente severo, **quando il soggetto sa con certezza di essere ammalato** e rifiuta di sottoporsi alla visita per non conoscere e non far conoscere perfettamente il suo stato, e **volutamente inganna l'altra parte**, affermando chiaramente di essere sano e capace, o sfuggendo volutamente a ogni accenno sullo stato della sua salute. Accanto alla colpa di notevole imprudenza, è evidente quella di **grave ingiustizia** per il danno ch'egli infligge all'altra parte, nascondendole la realtà della situazione ed esponendola alle responsabilità che un'eventuale prole difettosa porta con sé (23).

a) Propriamente parlando, non si potrà più parlare di ingiustizia, quando il soggetto, debitamente visitato e al corrente della sua vera situazione sanitaria, abbia comunicato lealmente quanto sapeva all'altra parte, anche se questa, nonostante tutto, decida di sposarlo (24). Resterebbe ancora, a carico dei due, **la colpa comune di imprudenza**, generalmente grave, a causa dei rischi a cui vanno incontro con piena coscienza, contraendo il matrimonio.

b) Di conseguenza, qualora una visita prematrimoniale rivelasse a un soggetto la presenza di affezioni contagiose, per le

(21) PRO XII, *Ai partecipanti al VII Congresso della Società Internazionale di Ematologia*, 12 settembre 1958, in A.A.S., 1958, pp. 737-738.

(22) GOFFI T., o. c., pp. 191-192; HEALY E. F., *Medicina e morale*, Edizioni Paoline, Alba, 1958, p. 403.

(23) IORIO A., o. c., n. 187.

(24) IORIO A., o. c., p. 186, nota 66. - La ragione a cui ci si riporta

stesse ragioni di giustizia e di prudenza che sopra abbiamo richiamato, è tenuto a protrarre la data del matrimonio fino a guarigione ottenuta, o a rinunciare alla vita coniugale se il male fosse grave ed invincibile.

Solo ragioni di carattere superiore, riguardanti la sua salvezza eterna, l'onore, il segreto su di un delitto commesso e simili, lo potranno autorizzare a contrarre il matrimonio immediatamente o nonostante l'eredità patologica. In questo calcolo di ragioni, ciò che riguarda la vita dello spirito occupa il primo posto, ed è comprensibile che possa chiedere il sacrificio del proprio benessere e della sanità stessa della prole (25).

Nella dolorosa eventualità che debba nascere una prole difettosa, vanno tenuti presenti alcuni aspetti che permettono una sua più facile accettazione: essa con le sue infermità e con i suoi bisogni impegna la comunità e i suoi componenti in opere di aiuto, in uno spirito di solidarietà e di riparazione collettiva, sollecita sentimenti di amore e pietà, rinunce e controlli personali: tutti valori che conservano nella comunità le più sicure risorse per una serena e tranquilla convivenza (26).

c) Anche coloro, che hanno responsabilità e prestigio sul soggetto ammalato, possono favorire il ritardo delle nozze o la definitiva rinuncia. Pio XII, ad un'interrogazione precisa, riguardante questo aspetto, postagli da un gruppo di ematologi, rispose che a due fidanzati, sui quali l'esame del sangue abbia rivelato la presenza del male mediterraneo (malattia del sangue riconducibile all'emoglobinopatia), si può certamente sconsigliare il matrimonio (27). Evidenti ne sono le ragioni: la previsione di generare prole difettosa diminuisce negli sposi la speranza di una unione felice, porrà verosimilmente a dura prova l'economia domestica, e aggraverà le spese dell'assistenza pubblica e della carità privata (28).

4. Alcuni hanno avuto l'impressione che nel passato non si sia molto insistito su queste gravi responsabilità sociali riguardanti la convivenza, la generazione, la sanità e la felicità della prole. Se questo è avvenuto, pensiamo possa essere attribuito in parte alla limitata conoscenza della gravità dei contagi e delle loro conseguenze, e dei danni sociali a catena che essi portano con sé lungo le generazioni.

«Meglio edotti sui problemi posti dalla genetica e sulla gravità di certe malattie ereditarie, gli uomini d'oggi hanno, più che nel passato, il dovere di tener conto di queste acquisizioni per evitare essi stessi ed evitare agli altri numerose difficoltà di carattere fisico e morale. Devono stare attenti a tutto ciò che potrebbe provocare alla loro discendenza danni permanenti e il trascinarsi di una serie interminabile di miserie.

In questa valutazione è che: «*scienti et volenti non fit iniuria*»); IORIO A., o. c., vol. II, n. 187.

(25) GOFFI T., o. c., p. 477.

(26) VERMEERSCH A., o. c., n. 120.

(27) Pio XII, *Atti partecipanti al VII Congresso...*, cit., in A.A.S., 1958, p. 738.

(28) VERMEERSCH A., o. c., n. 120.

A questo proposito ricordiamo che la comunità del sangue fra le persone, sia nelle famiglie che nella collettività, impone certi doveri» (29).

Oggi il giudizio morale si è fatto, presso tutti, più severo; gli aspetti dolorosi delle malattie contagiose ed ereditarie richiedono maggior controllo della propria libertà di sposare; anche le indicazioni mediche, giustamente, richiamano il dovere di agire con prudenza e con giustizia, essendo impegnata la felicità di intere generazioni; la legge morale approva queste raccomandazioni, anche se le condiziona ai grandi principi dell'intangibilità di certi diritti.

INACCETTABILE L'OBLIGATORIETA' PER LEGGE, CON EFFICACIA INIBITORIA

Se fosse sufficiente l'obbligo di coscienza, per impegnare tutti i candidati al matrimonio a sottoporsi alla visita, il ricorso a una imposizione dall'esterno, oltre che inutile, **sarebbe inopportuno**, perché creerebbe odiosità senza scopo. Ma si sa, sulla base di esperienze in materie analoghe e di esperienze specifiche fatte in altri paesi, che l'obbligazione di coscienza porta il suo mordente su un numero assai ristretto di soggetti.

Neppure il danno gravissimo, che viene inferto alla prole, sembra preoccupare grandi strati della nostra popolazione. Se poi viene aggiunta la **notevole ignoranza** sulle conseguenze del contagio e la **sorprendente leggerezza** ed incoscienza con cui si portano al matrimonio i propri contagi e i propri mali ereditari, conosciuti ed ammessi, è comprensibile che gli studiosi abbiano proposto formule di obbligatorietà, come le sole veramente capaci di sollecitare la coscienza dei singoli a metterli energicamente di fronte alle proprie responsabilità.

1. Tuttavia, non si può andar oltre un certo limite di imposizione. **L'uomo ha dalla natura il diritto di formarsi una famiglia**; è diritto primordiale, esistendo prima che la società si componesse. Questa non può dunque negare o ritoccare nella sostanza quanto di fondamentale ha trovato nell'uomo, perché è una realtà successiva, sorta con l'unico scopo di difendere e perfezionare l'attuazione dei diritti personali, che sono fondamentalmente la misura delle sue iniziative (30).

«Il matrimonio non fu istituito né restaurato dagli uomini, ma da Dio [...]; fu presidiato da leggi e confermato e nobilitato; le quali

(29) Pio XII, *Al partecipanti al Congresso della Società Internazionale per la trasfusione del sangue*, 5 settembre 1958, in A.A.S., 1958, p. 731.

(30) BOSCHI A., o. c., pp. 173 ss.; AERTNYS I.-DAMEN C., *Theologia Moralis*, Marietti, Torino, 1958, vol. II, n. 635 ss.; CAPPELLO F., *De Matrimonio*, Marietti, Torino, 1947, nn. 70 ss.; HAERING B., *La legge di Cristo*, Morcelliana, Brescia, 1959, vol. III, pp. 243 ss.; TIBERGHIEU P., *Médecine et morale*, Desclée, Paris 1952, pp. 289 ss.; VERMEERSCH A., o. c., nn. 117-118.

leggi, perciò, non possono andar soggette a verun giudizio umano e a veruna contraria convenzione » (31).

Anche nel caso, in cui lo Stato per ottenere efficacemente il bene comune (per promuovere cioè l'incontro armonioso delle molteplici libertà individuali e ottenere il reciproco rispetto dei diritti personali) abbia bisogno di imporre ai singoli restrizioni e rinunce parziali, non potrà mai portare la sua azione di limite sulla sostanza delle grandi libertà fondamentali. Comportandosi così, tenderebbe sì a un fine buono, ma per raggiungerlo si servirebbe di mezzi indisponibili, perché posti fuori della sua sfera di azione.

2. Nel nostro caso, un eventuale divieto imposto al soggetto contagioso o tarato equivarrebbe a porre in essere un nuovo impedimento matrimoniale. Ora lo Stato non ha certamente questo potere.

a) Se si tratta di sudditi battezzati, l'autorità competente a stabilire impedimenti e a decidere su di essi è unicamente la Chiesa (32). Per quanto riguarda l'Italia in particolare, il Concordato ha accettato espressamente questo principio (33). « Dal momento infatti che il contratto matrimoniale è stato elevato da Gesù Cristo alla dignità di sacramento, esso è diventato, ipso facto, materia soprannaturalizzata, sottratta alla competenza dello Stato e affidata alla esclusiva competenza della Chiesa » (34). In forza di questa sua competenza la Chiesa potrebbe in teoria dichiarare impedimenti dirimenti o proibenti anche certe malattie più gravi, allo stesso modo con cui dichiara impedimento un certo grado di consanguineità. Di fatto, però, per essa nemmeno le malattie più gravi ereditarie costituiscono attualmente impedimento « ed è poco probabile ch'essa le aggiunga agli impedimenti già esistenti » (35).

b) Nel caso di persone non battezzate, la Chiesa non ha giurisdizione diretta; e si ammette generalmente che lo Stato

(31) Pio XI, *Casti Connubii*, 31 dicembre 1930, in A.A.S., 1930, pp. 565

(32) CIPROTTI P., *Il matrimonio nel diritto*, in *Enciclopedia del matrimonio*, o. c., pp. 385 ss.; AERTNYS I.-DAMEN C., o. c., nn. 635 ss.; ZALBA M., *Theologiae Moralis Compendium*, Catolica, Madrid, 1958, vol. II, nn. 1417 ss.

(33) *Concordato fra la S. Sede e l'Italia*, 11 febbraio 1929, art. 34, in A.A.S., 1929, pp. 290 ss.; Legge 27 maggio 1929, n. 847, artt. 5 ss. (emanata per l'attuazione dell'art. 32 del Concordato). Vedi anche: ROSA L., *Il caso di Prato e il processo di Firenze*, Centro Studi Sociali, Milano, 1958, pp. 13 ss. - N.B. Naturalmente, a due persone battezzate che si presentassero all'autorità competente per contrarre il matrimonio semplicemente civile, lo Stato non nega il suo intervento e il suo avallo, e su di esso resta competente ad agire sul matrimonio contratto. Resta a carico degli sposi la responsabilità morale-religiosa dell'atto compiuto che per la legge canonica è invalido, essendo il matrimonio-sacramento l'unico matrimonio valido per i battezzati.

(34) BOSCHI A., o. c., p. 175.

(35) PAQUIN J., *Morale e medicina*, Orizzonte Medico, Roma, 1958, p. 266.

abbia su di loro lo stesso potere che la Chiesa ha sui battezzati, esclusi naturalmente tutti i privilegi che Dio ha concesso ad essa. Lo Stato, quindi, può stabilire (ed è ormai sentenza di una buona parte di moralisti e di quasi tutti i canonisti) nei confronti dei matrimoni fra non-battezzati anche impedimenti dirimenti (36).

Tuttavia, la competenza dello Stato nel campo degli impedimenti, viene circoscritta dalle esigenze di diritto naturale, in cui ogni sua attività deve necessariamente rientrare e da cui riceve le indicazioni per le sue legittime iniziative di bene comune. Ora il diritto naturale vieta allo Stato di toccare la sostanza della libertà di sposare; una sua azione inhibitoria in questo senso, sia pure per ragioni di carattere biologico, genetico o eugenico, sarebbe fuori della legge.

«Il matrimonio è uno dei diritti fondamentali e intangibili della persona umana. Se si stenta talvolta a capire il punto di vista della Chiesa, è perché si perde di vista il presupposto che Pio XI esprimeva nell'enciclica *Casti Connubii* sul matrimonio: "gli uomini sono generati non innanzitutto e soprattutto per questa terra e per la vita temporale [...]; non si ha il diritto di impedire ad alcuno di sposarsi o di usare d'un matrimonio legittimamente contratto, anche quando, a dispetto di tutti i tentativi, la coppia non può avere bambini sani".

«In realtà sarà spesso difficile far coincidere i due punti di vista: quello dell'eugenica e quello della morale. Ma per garantire l'obiettività della discussione è necessario che ciascuno conosca il punto di vista dell'altro e ne abbia familiari gli argomenti» (37).

«L'interdizione del matrimonio o la sua impossibilità fisica mediante l'internamento di coloro, la cui eredità è tarata, sono da rigettarsi. L'obiettivo perseguito è buono in se stesso, ma il mezzo che lo raggiunge lede il diritto personale di contrarre il matrimonio e di usarne» (38).

3. Solo nel caso, in cui un soggetto contagioso o portatore di male trasmissibile per generazione non sia capace di comportarsi umanamente e di conseguenza di contrarre con piena coscienza il matrimonio, può essere formulato un divieto di nozze nei suoi confronti; oppure, nel caso in cui egli fosse già sposato, di procreare una nuova vita. «Fuori di questi casi l'interdizione del matrimonio e dei rapporti coniugali [...] è un'ingiustizia, chiunque possa essere colui il quale imponga una tale interdizione, sia esso un privato sia il potere pubblico» (39).

In questi casi, però, non è più la malattia il motivo della legittimità del divieto, bensì l'incapacità del soggetto ad esprimere consapevolmente la sua volontà e ad agire con piena co-

(36) BOSCHI A., o. c., pp. 174 ss.; AERTNYS I.-DAMEN C., o. c., vol. II, n. 636; CAPPELLO F., o. c., nn. 75 ss.; ZALBA M., o. c., vol. II, nn. 1364-1365; PAQUIN J., o. c., p. 266.

(37) Pio XII, *Ai partecipanti al VII Congresso...*, cit. in A.A.S., 1958, p. 738.

(38) Pio XII, *Ai partecipanti al I° Simposio Internazionale di Genetica Medica*, 7 settembre 1953, in A.A.S., 1953, p. 606.

(39) *Ibidem*, p. 606.

scienza. Lo Stato in questi casi agisce solo come interprete della volontà di bene che si presume permanente nel soggetto, sostituendolo semplicemente durante questo periodo, in cui egli non può volere né agire.

4. Il motivo di bene comune, a cui lo Stato si appella per giustificare il suo divieto di nozze agli individui pericolosi alla comunità, è indubbiamente grave; **ma non è tale da superare l'istanza dei valori superiori.** L'aspetto genetico non è il più importante e non può prescindere dagli aspetti di libertà, di ragione e di soprannaturalità, in forza dei quali l'uomo si contraddistingue da ogni altro essere e si assicura il raggiungimento dei suoi veri fini (40).

Una visione, limitata alla sanità della specie, restringe enormemente l'ampiezza della personalità umana, che ne resta mortificata. Per cui il vero bene comune che lo Stato persegue verrà seriamente raggiunto solo se saranno rispettati e perfezionati i diritti fondamentali della personalità. Tanto più che per la via della difesa ad oltranza della razza, resa fine a se stessa, si giunge fatalmente, come già si è giunti, alle aberrazioni più gravi e crudeli (41).

ACCETTABILE L'OBLIGATORIETA' PER LEGGE SENZA EFFICACIA INIBITORIA.

Una legge, che imponesse la visita e il possesso del certificato, senza efficacia inibitoria potrebbe essere configurata sul tipo di quella francese o sul progetto Monaldi; essa tenderebbe semplicemente a **informare i candidati al matrimonio** sul loro stato di salute, in modo che possano calcolare eventuali rischi coniugali e generativi ch'essi affrontano con le nozze, e rispetterebbe pienamente la libertà radicale di sposare, **escludendo ogni azione**, da parte dell'autorità pubblica, tendente ad infirmare la validità del contratto, eventualmente già perfezionato.

Per quanto si riferisce alla **sanzione**, necessaria per rendere esecutiva la norma legislativa, contro chi non avesse osservato l'obbligo della visita e del possesso del certificato, una pena moralmente accettabile potrebbe essere quella di tipo pecuniario. Neppure il contenuto della dichiarazione medica deve preoccupare.

(40) BOSCHI A., o. c., p. 175; SANTANA CARLOS V., o. c., p. 150; DO SOUTO M., *A propos du certificat pré-matrimonial*, in *Atti del IV Congresso...*, o. c., p. 142.

(41) PIO XII, *Al partecipanti al Congresso...*, in A.A.S., 1958, p. 731 (« Qui però il pericolo maggiore dipende dall'esagerata insistenza sul significato e sul valore del fattore razziale. E' anche troppo noto, sventuratamente, a quali eccessi possano condurre l'orgoglio di razza e di odii razziali; la Chiesa vi si è sempre opposta energicamente, sia nei casi di tentativi di genocidio, che in quello che viene chiamato « colour-bar » [barriera di colore]. Essa disapprova inoltre qualsiasi esperienza genetica che prendesse alla leggera la natura spirituale dell'uomo e lo trattasse come qualunque esemplare di una specie animale »).

pare, perché non verrà rivelato a nessuno; l'attestazione sarà a libera e completa disposizione degli interessati; per cui lo Stato, privo di ogni notizia sullo stato di salute del candidato, sarà nell'impossibilità pratica di intervenire sul contratto matrimoniale. Tanto più che, assolutamente parlando, il certificato potrebbe consistere anche nella semplice dichiarazione che il candidato si è sottoposto alla visita.

1. Di fronte a una legge così configurata, molti moralisti sono ancora perplessi; in genere contro la sua accettabilità morale, essi portano prevalentemente **ragioni di prudenza**, temendo che una tale concessione possa indurre gradatamente e inconsciamente a successivi allargamenti (42); pochi di essi adducono ragioni di principio.

« **Noi non vediamo alcuna difficoltà di principio per riconoscere allo Stato, nell'urgenza di porre un argine efficace al diffondersi delle malattie contagiose, specialmente veneree, il diritto e il potere di rendere obbligatoria per tutti i fidanzati la visita prematrimoniale limitatamente a dette malattie, circondata da tutte le cautele accennate, a semplice carattere informativo [...].** In questo senso e in questi limiti ci sembra abbia interamente valore quanto scrive il card. Gasparri che, in vista del pubblico bene, lo Stato può far valere un diritto di natura ed esigere l'adempimento di un obbligo naturale » (43).

a) Per quanto ci riguarda, pensiamo che nei casi in cui lo Stato, sentito il giudizio degli esperti, ritenga veramente in grave pericolo la pubblica sanità e non disponga di mezzi migliori o almeno equivalenti per superarlo, **possa imporre a tutti coloro che sono prossimi al matrimonio la visita e il possesso di un certificato sanitario**, purché questi mantengano il puro carattere informativo, ad esclusivo uso dei due interessati (44).

Questa formula rispetterebbe la **libertà sostanziale**: gli sposi mantengono la loro piena libertà di sposare; nessuno, al di fuori di coloro a cui essi stesso lo avranno comunicato, saprà mai il contenuto del certificato. In qualche modo la libertà personale viene anzi rafforzata: il candidato al matrimonio tanto più è libero quanto più è informato della portata della sua azione. La

(42) PALAZZINI P., *De coacta visitatione praenuptiali*, in PALAZZINI P.-DE JORIO A., *Casus Conscientiae*, Marietti, Torino, 1958, vol. II, pp. 343 ss.; PUJUGLA J., *De medicina pastoralis*, Marietti, Torino, 1948, n. 163. - Moltissimi Autori di morale hanno ignorato l'aspetto specifico di un'obbligatorietà solo a scopi informativi, e quindi hanno condannato « l'obbligatorietà » *sic et simpliciter*, portando le ragioni che noi stessi abbiamo portato contro un eventuale divieto di nozze per ragioni sanitarie.

(43) BOSCHI A., o. c., pp. 190-191.

(44) SAVATIER R., *cit.*, pp. 11 ss.; GOFFI T., o. c., p. 477; PAYEN G., o. c., n. 220; TIBERGHIEU P., o. c., p. 289; VERARDO R., *Questioni matrimoniali - Tre giorni di Teologia Morale* (Chierl, luglio 1949), LICE, Torino, 1950, p. 97; CAPPELLO F., o. c., n. 70 (Ecco le sue espressioni: « Solo in qualche caso determinato, per esempio quando si tratta di fidanzati che sono stati notoriamente ammalati di sifilide, si può ammettere l'imposizione di legge a farsi visitare »).

visita lo metterà al corrente delle sue obiettive responsabilità e l'atto, che sta per compiere, sarà maggiormente cosciente.

b) Una autorevole e chiara indicazione, su questo particolare aspetto, è stata data da Pio XII, che, in occasione di un congresso di scienziati, ha dichiarato: «Al primo quesito da Voi posto: In generale e specialmente in Italia e nel bacino del Mediterraneo, è consigliabile la visita prematrimoniale e in special modo l'esame del sangue?, si può rispondere affermativamente. Questa visita è da consigliarsi; come pure, se il pericolo è veramente grave, si potrebbe imporre in certe province e località.

«In Italia, in tutto il bacino del Mediterraneo, e là dove sono accolti gruppi d'emigranti di questi paesi, bisogna tener conto in modo speciale del disordine ematologico mediterraneo. Il moralista eviterà di pronunciarsi nel caso particolare con un «sì» o un «no» apodittico; soltanto l'osservanza di tutti i dati di fatto permette di determinare se ci si trova davanti a una obbligazione grave» (45).

2. Naturalmente, per ammettere questo intervento statale, che può sempre destare una certa preoccupazione, in quanto sfiora il diritto matrimoniale e può in qualche caso creare un certo disagio negli aspiranti alle nozze, **occorrono ragioni assai gravi in ordine al bene comune.** E tali pensiamo possano essere ritenuti i ripetuti allarmi degli esperti nei confronti dell'estensione paurosa in atto delle malattie veneree, delle sempre più frequenti trasmissioni delle eredità patologiche, della ostinata ignoranza e non-curanza a riguardo delle responsabilità generative, nella certezza che l'odiosità della visita dovrebbe a poco a poco attenuarsi con il graduale risveglio di un maggior senso di responsabilità, che in molti casi solo l'imposizione di legge riesce a stimolare (46).

Tutt'al più per facilitare l'accettazione di una legge obbliggante la visita, si ricorrerà ad accorgimenti di varia natura, soprattutto rendendo **il più agevole possibile l'accesso ai consultori**, ai dispensari, agli specialisti, liberando i soggetti da preoccupazioni di notorietà, di spese, di pudore, di segretezza, di distanze. Il progetto Monaldi era appunto ispirato a questo criterio.

Del resto, si è già accordato allo Stato, sempre per ragioni proporzionalmente gravi, **il potere di sottoporre obbligatoriamente a visite mediche** alcune categorie di cittadini: l'emigrante, l'aspirante a determinate professioni, il militare di leva, gli iscritti a certi concorsi, i minorenni degli istituti di rieducazione, i manipolatori e venditori di alimenti e bevande, ecc. (47).

L'analogia con queste visite viene qua e là contestata. D'accordo che l'analogia non varrebbe, per sostenere l'accettabilità

(45) PIO XII, *Ai partecipanti al VII Congresso...*, in A.A.S., 1958, p. 738.

(46) GIANNATASIO, *Lotta antivenerea e certificato prematrimoniale*, in *Orizzonte Medico*, giugno 1950, p. 3; *Commissione per una Legislazione...*, cit., p. 25 (Relazione del prof. MALCOVATI P.).

(47) *Relazioni Clinico-scientifiche*, vol. XI, 1959 («Problemi relativi all'applicazione della legge n. 75»), p. 8.

della visita obbligatoria, se questa avesse conseguenze inibitorie; in tal caso avremmo, diversamente che nelle visite richiamate, la compromissione di un diritto fondamentale. Ma se la visita è semplicemente informativa, senza violazioni della personalità, ci sembra possa essere assimilata alla visita dell'emigrante, del militare e di tutte le altre che ormai sono pacificamente ammesse (48).

LIMITI MORALI NELL'USO DEL CERTIFICATO PREMATRIMONIALE

Non vi sono particolari problemi di moralità riguardanti il **semplice possesso del certificato**; questo, in quanto è semplicemente posseduto, non è che un aspetto della visita prematrimoniale e non aggiunge nulla di nuovo che interessi il giudizio di liceità. Di conseguenza, una legge che si limitasse ad imporre il possesso del certificato, senza alcun impegno di comunicarne il contenuto a persone determinate, private o pubbliche, e senza il dovere del deposito presso gli uffici di stato civile, non aggiungerebbe nulla alla problematica precedente riguardante la visita obbligatoria.

Naturalmente, perché anche l'**obbligo del possesso** resti legittimo (lo abbiamo già sopra accennato), non dovrebbe essere prevista nessuna sanzione inibitoria contro coloro che non ne fossero in possesso e si fossero sposati senza il documento. Se una sanzione del genere vi fosse, sarebbe stata imposta in violazione del diritto naturale e primario dell'individuo, e del diritto proprio della Chiesa, che sola è competente a stabilire impedimenti per i battezzati. La non osservanza della legge dovrebbe, quindi, costituire solamente un illecito penale, punibile tutt'al più con pena pecuniaria (49).

1. Possono, invece, essere soggette a valutazione morale le modalità dell'uso del certificato medico. In forza di un dovere di coscienza, chi è in possesso della dichiarazione medica, è **tenuto a manifestarne, almeno verbalmente, il contenuto** all'altra parte, sia che contenga l'accertamento del suo stato di piena normalità, sia che ne manifesti qualche malattia. Se l'altra parte richiedesse esplicitamente l'attestazione scritta, può risultare nel soggetto, a seconda delle circostanze, il dovere della presentazione, avendo quella il diritto di conoscere con sicurezza e precisione ciò che la riguarda in forza del futuro contratto (50).

L'ideale sarebbe che questo scambio dei certificati **avvenisse spontaneamente** quasi per un tacito accordo, e se ne introducesse l'abitudine; si eviterebbe il ricorso all'obbligatorietà, sempre, almeno sotto qualche aspetto, odiosa; e i due candidati potrebbero,

(48) SANTORI G., *Lotta antivenerea e certificato prematrimoniale*, in *Atti del IV Congresso...*, c. c., p. 155.

(49) PAYEN G., o. c., n. 220; SAVATIER R., *cit.*, pp. 12-13.

(50) GOFFI T., o. c., p. 476.

senza il disagio della vicendevole richiesta, sapere tutto l'uno dell'altro, come si conviene a coloro che devono vivere per sempre insieme.

Finché questo ideale non sarà raggiunto, per le ragioni di immaturità e ignoranza che già conosciamo, pensiamo che, se ragioni urgenti di sanità e benessere pubblico lo esigono, sia **ammissibile l'intervento dell'autorità, obbligante lo scambio degli attestati**. Se un aspetto negativo esiste nell'affidamento al potere dello Stato di una iniziativa che tocca le manifestazioni proprie della libertà di sposare, occorre tener presente che è sufficientemente compensato dal sicuro e notevole risultato della difesa sociale, oggi particolarmente necessaria.

2. Si è discusso da tempo se lo Stato possa, in base al contenuto del certificato, **sospendere il matrimonio di un contagioso fino a guarigione ottenuta**. Già il fatto che lo Stato venga a conoscenza mediante la denuncia, del risultato dell'esame e se ne serva per avviare la cura (sia pure a vantaggio del malato), rende più complessa la problematica morale.

Molti sono gli autori che preferiscono negare allo Stato questo potere (51). Anche noi siamo fortemente perplessi, soprattutto perché, causa la denuncia obbligatoria, **verrebbe tolto quell'aspetto di segretezza**, su cui abbiamo fondato buona parte delle nostre argomentazioni in favore dell'accettabilità di un certificato obbligatorio.

Osiamo tuttavia pensare, sulla scorta di buoni autori (52), che possa essere riconosciuta allo Stato **la facoltà di rimandare l'epoca delle nozze in casi particolarmente gravi**. Tale rimando non avrebbe però senso e giustificazione, nel caso delle malattie ereditarie, in cui non è prevedibile una soluzione a breve scadenza. E anche per quanto riguarda le malattie contagiose, non sarebbe più ammissibile un ritardo troppo prolungato, perché allora vi si potrebbe intravedere un'offesa alla libertà sostanziale di sposare, e il rimando potrebbe equivalere a un divieto quasi definitivo.

In questi legittimi interventi di Stato, verrebbe compromessa, almeno in parte, la segretezza riguardante il contenuto del certificato; ma pensiamo che nei casi più gravi di cui parliamo, **tale danno sia compensato abbastanza bene dal vantaggio procurato al benessere pubblico, a cui il privato deve sempre il suo contributo di rinuncia e di limitazione personale**. Resta sempre pacifico che nessuna sanzione invalidante il matrimonio, even-

(51) BOSCHI A., o. c., pp. 181 ss.; BOSCHI A., *In tema di visita e di certificato medico prematrimoniali*, in *Palestra del Clero*, 1952, pp. 193 ss.; pp. 489 ss.; pp. 1057 ss.; ZALBA M., o. c., vol. II, n. 1365; RABUT R., *Le secret médical en vénérlogie*, in *Cahiers Laënnec*, agosto 1950, pp. 42 ss.

(52) CAPPELLO F., o. c., n. 70, 2; VERARDO R., *cit.*, p. 95 ss.; VERMEERSCH A., o. c., n. 124 («Lo Stato lo può fare; ma, se si tratta di battezzati, deve accordarsi con l'autorità competente, cioè con la Chiesa»).

tualmente contratto in contravvenzione alla imposizione del ritardo, dovrebbe essere apposta all'obbligo di legge (53).

CONCLUSIONE

Se nella scelta delle soluzioni morali, non dobbiamo lasciarci influenzare dagli allarmi degli igienisti e biologi, non dobbiamo neppure trascurare i dati ch'essi forniscono con obiettività e senso di responsabilità. E' un dato, ormai da tutti ammesso, che **il pericolo venereo** è aumentato in tutti i paesi e che molte sono le constatazioni di **malattie ereditarie** che riappaiono nelle generazioni.

Se un mezzo, pressoché insostituibile in questa battaglia di bene comune, è la visita e il possesso del certificato prematrimoniale, siamo tenuti, proprio in forza della norma generale di diritto naturale di batterci contro i mali della comunità, a impegnarci in ogni modo a rendere accettabile alla pubblica opinione **l'uso di questa visita e lo scambio dei certificati**.

Il primo passo è ovviamente **la costruzione di una mentalità igienica e sanitaria** proporzionata agli attuali pericoli, mediante lezioni pastorali, corsi scolastici, buona e insistente propaganda, discreta e opportuna letteratura alla portata di tutti, ricordando che le zone più minate dal pericolo del contagio sono quelle che maggiormente rifuggono dalla lettura e da impegni scolastici o culturali. Solo dopo un lungo periodo di questa attività, la visita potrà diventare prassi di vita.

Nel frattempo, urgendo la situazione di pericolo, pensiamo possa essere proclamato **un sicuro dovere di coscienza** di sottoporsi alla visita per coloro che sospettano di essere contagiosi o ne sono addirittura certi: la visita indicherà loro le vere proporzioni del male e la eventuale cura da fare. Così, è **moralmente conveniente** e raccomandabile che tutti, indistintamente, i fidanzati si sottopongano a questo esame, per l'eventuale scoperta di mali ignorati.

Se lo Stato, per sue buone e obiettive ragioni, decidesse di rendere obbligatoria la visita e il possesso del certificato ed eventualmente anche lo scambio dei certificati, **moralmente nulla ci sarebbe da eccepire**, a condizione che tutte queste imposizioni siano giustificate da gravi motivi, e abbiano il solo scopo di informare i soggetti interessati; e a patto che eventuali evasioni alla norma non vengano punite con restrizioni o inibizioni del diritto fondamentale di sposare. Anche un eventuale rimando delle nozze non dovrebbe apparire inaccettabile, quando vi siano ragioni assai gravi che hanno determinato la denuncia del male e l'obbligo della cura.

Giacomo Perico

(53) Atteggiamento analogo assume lo Stato nei confronti delle violazioni della norma, che vieta a certe categorie di militari e pubblici ufficiali di sposare durante il periodo di servizio.

NOTA BIBLIOGRAFICA

- ALFIERI P., *Eugenica prematrimoniale ed eredopatologia*, in *Pensiero medico*, 10 maggio 1957, p. 4.
- ALFIERI P., *Problemi medico-morali*, Rotonda, Bergamo, 1958, pp. 135 ss.
- ALFIERI, FERRARI, MALCOVATI, ecc., *Atti ufficiali del Congresso Internazionale per la trattazione dei problemi medico-sociali di profilassi prematrimoniale* (Milano, 20-21 sett. 1947), Cappelli Bologna, 1949.
- BENDER L., *Esame prenuziale*, in *Dizionario di Teologia morale*, Studium, Roma, 1957, pp. 518 ss.
- BOSCHI A., *Visita e certificato prematrimoniale*, in *Palestra del Clero*, 1952, pp. 193 ss.; pp. 489 ss.
- BOSCHI A., *In tema di visita e certificato medico prematrimoniale*, in *Palestra del Clero*, 1952, pp. 1057 ss.
- BOSCHI A., *Problemi del matrimonio*, Marietti, Torino, 1953, pp. 165 ss.
- CAPPELLO, *Tractatus canonico-moralis de Sacramentis*, vol. V, De Matrimonio, n. 70, Marietti, Torino, 1950.
- CASTILLO DE LUCAS A., *Eugenesia pre-matrimoniale*, in *Atti del IV Congresso Internazionale dei Medici Cattolici* (Roma, 24 settembre-2 ottobre 1949), Orizzonte Medico, Roma, 1950, pp. 98 ss.
- CROWLEY L., *L'examen médical pré-nuptial*, in *La semaine Religieuse de Montreal*, 1954, pp. 416 ss.
- D'ANNA BOTTA R., *Il Certificato medico prematrimoniale*, in *L'Economia Umana*, gennaio-febbraio 1952.
- D'ARENZANO B., *La visita prematrimoniale*, in *Orientamenti Pastoral*, marzo 1960.
- DAZZO A., *Sulla istituzione di un certificato medico prematrimoniale obbligatorio*, in *Rivista di Diritto Matrimoniale Italiano*, 1950, pp. 5 ss.
- DUCREY C., *Profilassi antivenerea, abolizione integrale e associazioni internazionali*, in *Medicina Sociale*, novembre 1959, pp. 267 ss.
- DUCREY C., *In tema di legislazioni profilattiche antiveneree. Ancora sul certificato prematrimoniale obbligatorio*, in *Atti della XXXV Riunione della Società Italiana di Dermatologia e Sifilografia*, (Firenze, dicembre 1946), Salvapietra, Firenze.
- FEDELE P., *A proposito di una dichiarazione prematrimoniale obbligatoria*, in *Archivio di diritto*, 1940, II, pp. 271 ss.
- GIANNATASIO, *Lotta antivenerea e certificato prematrimoniale*, in *Orizzonte Medico*, giugno 1950.
- GOFFI T., *Eredità patologica ed uso del matrimonio*, in *Rivista del Clero*, 1955, pp. 134 ss.
- GOFFI T., *Diritto-dovere al matrimonio e fidanzamento*, in *Enciclopedia del Matrimonio*, Queriniana, Brescia, 1960, pp. 475 ss.
- GOUST F., *Certificat pré-nuptial*, in *Cahiers Laënnec*, dicembre 1957, pp. 2. ss.
- LANZA A., *Eugenetica e morale*, in *La Scuola Cattolica*, 1941, pp. 556 ss.
- MALCOVATI P., *Storia, compiti, organizzazione della profilassi pre-matrimoniale*, in *Atti ufficiali del Congresso Internazionale per la trattazione dei problemi medico-sociali di profilassi prematrimoniale*, (Milano. 20-21 settembre 1947), Cappelli, Bologna, 1949.
- MALCOVATI P., *I fattori ereditari nella fisiopatologia ostetrico-ginecologica*, Ed. Mattioli, Fidenza, 1954.

- MANTOVANI S., *Le possibilità immediate e concrete in Italia per una profilassi prematrimoniale*, in *Profilassi prematrimoniale*, pp. 199.
- MARCOZZI A., *Il problema delle consultazioni prematrimoniali*, in *Maternità e Infanzia*, agosto 1960, pp. 21 ss.
- OLDANI L., *La visita medica prematrimoniale*, in *Rivista del Clero Italiano*, 1950, pp. 59 ss.
- PALAZZINI P., *De coacta visitatione praenuptiali*, in PALAZZINI P.-DE JORIO A., *Casus Conscientiae*, Marietti - Torino, 1958, vol. II, pp. 343 ss.
- PALAZZINI P., *Visita prematrimoniale*, in *Studi Cattolici*, gennaio 1959, pp. 61 ss.
- PALMIERI V. M., *Lineamenti di Genetica ed Eugenetica*, Ed. Idelson, Napoli, 1959, p. 56 ss.
- PAQUIN J., *Morale e Medicina*, Ed. Orizzonte Medico, Roma, 1958, pp. 266 ss., pp. 424 ss.
- PAYEN G., *Déontologie médicale d'après le droit naturel*, Tip. de la Mission Catholique, Zi-ka-wei, 1953, n. 220.
- PIO XII, *Ai partecipanti al VII Congresso della Società Internazionale di Ematologia*, 12 settembre 1958, in *A.A.S.*, 1958, pp. 732 ss.
- PIO XII, *Ai partecipanti al primo Simposio Internazionale di Genetica Medica*, 7 settembre 1953, in *A.A.S.* 1953, pp. 605 ss.
- PISANI E., *Il certificato medico prematrimoniale per le malattie sessuali*, Napoli, 1934.
- PIZZANELLI M., *La visita prematrimoniale e i progetti di legge in esame al Parlamento Italiano*, Pontificia Università Lateranense, Roma, 1958.
- POLLERI G., *Convegno di Genova sulla visita medica prematrimoniale*, in *Pensiero Medico*, 30 aprile 1957, p. 2.
- PORTO J. M., *Eugénique prématrimoniale*, in *Atti del IV Congresso Internazionale dei Medici Cattolici* (Roma, 24 settembre-2 ottobre 1949), Orizzonte Medico, Roma, 1950, pp. 77 ss.
- PUJIULA J., *De Medicina pastorali*, Marietti, Torino, 1948, pp. 135 ss.
- RIZZO C., *Visita e certificato prematrimoniale*, in ROSSI G., *Cento problemi di coscienza*, Pro Civitate Christiana, Assisi, 1958, pp. 345 ss.
- ROY M., *Eugénisme et empêchements du mariage*, in *Cahiers Laënnec*, 1955, n. 4, pp. 35 ss.
- SANTANA CARLOS V.M., *Le certificat pré-nuptial et la personne humaine*, in *Atti del IV Congresso Internazionale dei Medici Cattolici*, Orizzonte Medico, Roma, 1950, p. 149 ss.
- SANTORI G., *Lotta antivenerica e certificato prematrimoniale*, in *Atti del IV Congresso Internazionale dei Medici Cattolici*, Orizzonte Medico, Roma, 1950, pp. 155 ss.
- SANTORI G., *Lotta contro la sifilide e certificato prematrimoniale*, in *Orizzonte Medico*, nn. 1-2, 1947.
- SAVATIER R., *Certificat pré-nuptial*, in *Cahiers Laënnec*, dicembre 1957, pp. 2 ss.
- SCHREIBER, *L'examen médical pré-nuptial: mesures préventives eugéniques et thérapeutiques*, in *L'Hygiène Sociale*, 10 ottobre, 1935.
- Senato della Repubblica, *Disegno di legge d'iniziativa del sen. Monaldi V. 28 settembre 1949*, n. 628/A, dal titolo « *Misure di lotta contro le malattie veneree* ».
- TIBERGHEN P., *Médecine et Morale*, Desclée, Paris, 1952, pp. 289 ss.
- VERARDO R., *Problemi eugenici. Il certificato prematrimoniale*, in *Quaderni di medicina e morale*, vol. XI, s.d.
- VERARDO R., *Ancora a proposito del certificato medico prematrimoniale*, in *Palestra del Clero*, 1952, pp. 819 ss.; pp. 1057 ss.
- VERARDO R., *Il certificato prematrimoniale, Un problema eugenetico di attualità*, in *Sapienza*, 1949, pp. 389 ss.
- VERMEERSCH A., *Catechismo del matrimonio cristiano*, Marietti, Torino, 1944.